

Alla sua teoria furono fatte molte obiezioni che egli stesso, nella seconda edizione del suo lavoro, raccolse e confutò e quindi io non vi insisto: le obiezioni posteriori del Crivellari e del De Notter non mi pare dicano nulla che già il Ferri non abbia previsto e confutato.

Ma un punto su cui egli non si è fermato è quello delle molte e svariate applicazioni cui dà luogo il suo principio: egli affermò il diritto dell'uomo su se stesso solo per studiare il problema dell'omicidio-suicidio e per questo suo intento ristretto, non scorse tutta la portata del principio che egli ammette.

Ora io dichiaro che sottoscrivo volentieri ai principii da cui egli parte, ma che tuttavia non so, per quanto vi abbia pensato, risolvere alcuni dubbi e bandire certe ripugnanze che sono nate in me da quelle che io ritengo logiche conseguenze della sua teoria. Non sono un avversario, ma un seguace che a bisogno di schiarimenti.

L'eleganza della questione e la sua originalità, mi inducono a farne parola.

Anzitutto cerco di riassumere con chiarezza e fedeltà il pensiero fondamentale del Ferri, prescindendo da tutto ciò che si riferisce esclusivamente alla tesi dell'*Omicidio suicidio* che per me è, ora, affatto secondaria. Il Ferri si domanda se l'uomo può disporre della sua vita.

Esamina le teorie correnti nella nostra filosofia metafisica, teorie che riassume così: L'uomo a dei diritti innati intangibili e inalterabili e fra essi vi è il diritto all'esistenza sia perchè la legge morale impone un fine all'uomo e la vita è il mezzo per raggiungerlo, sia perchè la famiglia e la società hanno diritto alla vita dell'individuo, sia perchè la vita è una donazione revocabile dal solo donante, che è Dio.

Ora il Ferri combatte la distinzione fra diritti innati ed acquisiti. Distinzione che già il Carle nel suo stupendo Prospetto di un insegnamento della filosofia del diritto aveva combattuto, osservando e provando che tutti i diritti, in un certo senso sono innati e in un altro senso sono acquisiti. Quindi ne viene che la distinzione fra diritti innati e acquisiti è solo provvisoria e non assoluta, quindi non è neppur vero che fra essi sussista una differenza assoluta per ciò che riguarda i loro caratteri di intangibilità e di inalienabilità.

Io lascio a parte la questione sulla intangibilità che il Ferri a ragione sostiene inesistente causa la pena di morte, o, se non si vuole ammettere questa, causa la legittima difesa che tutti ammettono.

Mi fermo sulla alienabilità dei diritti.

Il Ferri sostiene che l'uomo ha diritto di morire come di vivere. Confuta le obiezioni nascenti dal fine morale dell'uomo, obiezioni che dimostra non reggere nel campo giuridico, il solo in cui egli si pone, perchè il suicidio non è un reato, essendo il reato la violazione di un diritto e non avendo l'uomo diritti verso se, poichè il diritto è dantesca *proportio hominis ad hominem*.

Osserva che non è vero che altri abbia diritto a che l'uomo viva che, p. es. la società abbia diritto all'esistenza di ciascuno dei suoi mem-

bri poichè la vita di ogni individuo è necessaria alla vita della società.

Questa forma sotto cui si afferma il diritto in altri alla vita dell'uomo, è la sola su cui si può discutere. Ora il Ferri obietta che la società a bensì il diritto finchè l'uomo vive e vive in essa e sotto la sua protezione, di esigere da lui il rispetto dei diritti sociali, come essa è il dovere di rispettare i diritti individuali nei limiti reciproci della sua necessità; ma la società non ha il diritto d'imporre all'uomo l'obbligo di esistere o di rimanere in essa.

Perchè la vita che l'uomo non chiede ad alcuno, ma che gli è data da una fatalità naturale, gli può essere giuridicamente imposta dalla società? Di più è problematica la pretesa necessità dell'esistenza individuale all'esistenza sociale — Difatti: a) Se si paragona la società ad un organismo si deve soggiungere che, come l'organismo non ha necessità dell'esistenza d'ogni cellula vegetale od animale perchè ognuna di queste può morire o essere separata senza che l'organismo cessi di vivere, così avviene d'ogni uomo rispetto alla società. — b) Non vale il dire che la famiglia e la società hanno interesse alla esistenza dell'individuo: l'interesse non è il diritto: quello trae origine dalla semplice utilità, questo dalla necessità imprescindibile. — c) La famiglia e la società non hanno interesse alla vita di tutti i loro membri, ma solo a quella di quei membri che sono domesticamente e socialmente buoni: ma, comunque, l'interesse non è il diritto. — d) La scienza economica prova, che le miserie sociali sono il prodotto diretto o indiretto di un eccesso della popolazione in confronto dei mezzi di sussistenza.

Questa la tesi del Ferri, dimostrata, mi pare con mezzi convincentissimi, se pure alla mia convinzione non contribuisce un certo preconconcetto naturale, ciò che non mi pare.

Ripeto che lascio a parte le obiezioni fatte ai principii e l'applicazione che di essi è fatto il Ferri all'*Omicidio-suicidio* nelle sue forme: uccisione del consenziente, aiuto al suicidio.

Solo deduco dai principii alcune nuove applicazioni.

Comincio da quelle che accetto lieto che alcune idee che mi paiono giustissime si possano riannodare ad un principio e fondare su una teoria che reputo giustissima.

Anzitutto la punizione dei delinquenti che essi sanno poter essere la conseguenza del reato, è una prova che l'uomo può disporre della propria vita.

Ammissa la potestà dell'uomo su se stesso potremo respingere la strana asserzione di molti scrittori in materia di prove in materia penale.

Nel diritto inglese la confessione in materia penale, è ritenuta come prova perfetta, mentre invece in Italia si scrive il contrario, ma, per fortuna, non si giudica conforme a ciò che si scrive.

Le ragioni per cui si dice che la confessione del reo non fanno piena prova sono queste:

1.º L'imputato può aver interesse a confessarsi reo di un reato che non ha commesso.

Il Carrara cita il caso di un maresciallo di